

DGR n. 463 del 15/07/2014
D.D. n. B02400 del 12 giugno 2013 - D.D. n. G18575 del 22 dicembre 2014
D.D. n. G10422 del 30 luglio 2019

D.D. n. _____ del ___/___/___

CONVENZIONE
TRA

La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212 codice fiscale: 80143490581, rappresentata dal nella persona del dott..... nat__ a il ___/___/___, codice fiscale

E

Lazio Innova S.p.A. con sede legale in Roma 00184 – Via Marco Aurelio, 26/A rappresentato dal nella persona del dott./dott.ssa, nat__ a..... il ___/___/___, codice fiscale

E

L' Ente/Comunità giovanile (da ora anche Ente o Ente Gestore), con sede legale in, CAP Via, codice fiscale/ P. I.V.A , rappresentato dal nella persona del dott./dott.ssa, nat__ a il ___/___/___, codice fiscale

PREMESSO

- che la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” prevede, in particolare, all’art. 82 specifiche “Disposizioni in materia di Comunità Giovanili” e s.m.i.;
- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5066 del 12 ottobre 1999 ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i.;
- che la Legge Regionale. 10 maggio 2001 n. 10: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”, in particolare l’articolo 45, apporta modifiche all’articolo 82 della L.R. n. 6/99;
- che la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” ha avviato specifiche azioni in materia di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani attraverso la formulazione di piani annuali e triennali;
- che con Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4 - Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006, e precisamente l’articolo 103 - “Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i. relativo alle comunità giovanili”, è stato formulato il comma 7 bis;
- che con la Legge Regionale 4 agosto 2006, n. 248 - quale conversione e modificazione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale - è stato istituito un fondo per le politiche giovanili;
- che con D.G.R. del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: “Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione del “Programma annuale degli interventi a favore dei giovani per l’anno 2006” sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6: “Disposizioni in materia di comunità giovanili” e s.m.i., approvando, tra l’altro, gli allegati “B1”, “B2”, “B3”, e di fatto, si è proceduto a:

- modificare i criteri e le modalità per accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 82 della L.R. 6/99, già disciplinati dalla richiamata DGR n. 1848/2001;
- adeguare la deliberazione n. 1848/2001 alle disposizioni di cui al comma 7 bis dell'art. 82 della L.R. 6/99, così come modificato dall'art. 103 L.R. n. 4/2006;
- che con D.G.R. n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” - Approvazione dell'APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”, è stata prevista, tra l'altro, l'azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”;
- che con D.G.R. n. 850 del 31 ottobre 2007: Integrazione alla D.G.R. n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione dell'APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”;
- che con la D.G.R. del 29 febbraio 2008, n. 140, avente come oggetto: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 – Sostituzione dell'allegato “A7”, con la quale è stata prevista, nelle schede della sezione programmatica al punto P/7, l'azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”. Bandi annualità 2008 – 2009” a valere su fondi della Regione Lazio;
- che in data 26 marzo 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) 2007-2009 in materia di Politiche Giovanili e Attività Sportive tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio;
- che con la D.D. n. B9298 del 06/12/2011 è stata affidata l'attività di supporto tecnico-operativo a Bic Lazio S.p.A. (espressione di Lazio Innova S.p.A.) - e i successivi atti inerenti i corrispettivi e gli impegni di spesa (D.D. n. B03462 del 11/06/2012), lo schema di convenzione (D.D. n. B01384 del 09/03/2012) e la relativa stipula (in data 02/04/2012 tra Regione Lazio e Bic Lazio S.p.A. – Conv. reg. cron. n. 15401 del 17/07/2012) - per la gestione delle azioni affidate relative alle DGR e DE sopra riportate di cui all'art.82 della 6/99 ss.mm.ii.;
- che con l'atto di fusione per incorporazione di BIC Lazio S.p.A. in Lazio Innova S.p.A. del 24/10/2017 repertorio n. 19697 – registrato all'Agenzia delle Entrate il 26/10/2017 al numero 29733 serie IT – è stato realizzato il processo di riordino della società BIC Lazio S.p.A. avviato con la deliberazione della giunta regionale n. 87 del 25/02/2014, ai sensi delle leggi regionali n. 4/2013 e n. 10/2013;
- che con la nota prot. n. 31132 del 28/12/2017 Lazio Innova S.p.A. comunica la propria complessiva riorganizzazione aziendale definita in coerenza con l'atto di fusione per incorporazione di Bic Lazio S.p.A. in Lazio Innova S.p.A. in vigore dal 31/12/2017;
- che alla luce dell'atto di fusione per incorporazione di BIC Lazio S.p.A. in Lazio Innova S.p.A. del 24/10/2017 repertorio n. 19697 – registrato all'Agenzia delle Entrate il 26/10/2017 al numero 29733 serie IT – le iniziative in essere, le connesse convenzioni stipulate e le risorse assegnate sulla base delle tempistiche inerenti e i procedimenti degli interventi - alla data attuale in fase di attuazione – sono poste in capo a Lazio Innova S.p.A. con tutti i relativi processi tecnico, economici e gestionali;
- che con D.D. n. G10422 del 30 luglio 2019 è stato approvato lo schema di Convenzione, senza soluzione di continuità con Lazio Innova S.p.A. per il servizio di supporto tecnico operativo delle attività realizzate, promosse dalla Regione Lazio;
- che la Convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., Registro Cronologico n 23369 del 30/09/2019, in conformità a quanto approvato con D.D. n G10422 del 30/07/2019 prevede che la Società, per le attività relative agli interventi definiti con la D.G.R. 511/2011, in qualità di Ente Attuatore, provveda a effettuare le seguenti procedure:
 - stipula delle convenzioni tra Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A. e i soggetti beneficiari;
 - verifica delle validità delle fidejussioni che i beneficiari presenteranno per ottenere l'anticipo dei contributi;
 - erogazione dei contributi ai beneficiari a seguito di specifica autorizzazione da parte della competente Area e a seguito delle verifiche sulla correttezza contributiva e al rilascio della Comunicazione antimafia;
 - al recupero delle risorse erogate ai soggetti beneficiari a titolo di anticipo, garantite da apposita fidejussione, nel caso di revoca dell'agevolazione precedentemente concessa;
 - a garantire il monitoraggio costante delle risorse disponibili e delle erogazioni effettuate dandone riscontro alle competenti Aree e Direzioni Regionali;

- a trasferire annualmente una relazione con il dettaglio delle attività svolte e delle erogazioni effettuate;
- a porre in essere ogni ulteriore adempimento si rendesse necessario per il buon esito dell'attività;
- che con DGR n. 472 del 14 ottobre 2011 è stato approvato il “Programma Triennale 2010-2012” degli interventi in favore dei giovani”;
- che con DGR n. 511 del 28 ottobre 2011 è stato approvato il Piano annuale “Interventi a favore dei giovani” – E. F. 2011;
- che con D.D. n. B02400 del 12 giugno 2013 è stato approvato l'avviso pubblico, per i finanziamenti riferiti all'esercizio finanziario 2014 previsti dall'art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;
- che con D.D. n. B04037 del 16 settembre 2013 – e giusta integrazione D.D. G00686 del 22/10/2013 - è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati (scadenza 01 luglio 2013) per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nonché delle istanze finalizzate alla concessione dei benefici di cui al comma 7 bis del medesimo articolo;
- che con D.D. n. G01176 del 6 febbraio 2014, sono stati approvati i verbali e le graduatorie relative agli esiti dei lavori di valutazione delle istanze presentate, e nell'ambito delle diverse tipologie di cui all'art 82 della L.R. 6/1999, s.m.i.: Enti pubblici; Comunità giovanili; Comma 7 bis, con punteggio conseguito superiore a 51 - le domande avanzate dai soggetti proponenti, di cui ai progetti finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, da impegnare su giusto capitolo del Bilancio regionale;
- che, nella sopra citata determinazione, è risultata ammissibile per la concessione dei benefici di cui al richiamato art. 82, comma 7 bis della L.R. 6/99 e s.m.i. - la sola comunità giovanili “Comunità Giovanile Aprilia Giovani”, anche sulla base del riscontro - relativo al possesso dei requisiti “realità giovanile esistente e operante con continuità sul territorio di riferimento” - effettuato dalla Struttura regionale competente per materia e individuate annualmente con specifico atto di Giunta regionale;
- che con DGR n. 463 del 15/07/2014 sono stati, tra l'altro, approvati il Progetto “Comunità Giovanili”, il “Quadro finanziario di sintesi”, lo schema di Accordo, lo schema di Monitoraggio sulla base dei format definiti dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e ai sensi dell'art. 82 comma 7 bis della l.r. 6/99 ss.mm.ii. individuata la comunità giovanili e determinata la singola quota di contributo da destinare alla stessa, relativa all' annualità 2013, con il disposto di pubblicazione solo al termine della sottoscrizione delle parti;
- che:
 - con nota prot. n. 414633 in data 17/07/2014 è stata inoltrata dalla Regione Lazio la DGR n. 463/2014 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - nelle modalità e nei tempi di scadenza previsti;
 - con nota prot. 0026867 del 23/10/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto ad inviare alla Regione Lazio lo schema di Accordo da sottoscrivere;
 - con nota prot. n.598320 del 28/10/2014 è stato inoltrato dalla Regione Lazio lo schema di Accordo sottoscritto in forma digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - nelle modalità e nei tempi di scadenza previsti;
 - in data 14/11/2014 è stata accreditata alla Regione Lazio la quota assegnata ammontante a complessivi € 283.666,46 come da provvisorio di entrata n. 13977, reversale n. 2014/14397, accertamento n. 2014/13017 quale cofinanziamento dello Stato per la realizzazione del Progetto “Comunità Giovanili”
 - con nota prot. 0029733 del 26/11/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto a inviare alla Regione Lazio lo schema di Accordo sottoscritto in forma digitale il 29/10/2014 e registrato dagli Organi Competenti in data 18 novembre 2014 con il n. 2563;
- che il Progetto “Comunità giovanili” - come da Allegato B “Quadro finanziario di sintesi” di cui alla DGR n 463 del 15/07/2014 - richiede risorse economiche pari ad € 557.446,00 di cui complessivi € 458.666,46 di finanziamento pubblico (di cui € 283.666,46 - quali risorse statali a carico del FNPG – € 175.000,00 quale cofinanziamento a carico del bilancio regionale) e € 109.089,20 cofinanziamento privato, in particolare:
 - € 283.666,46 (50,89 %) dalla ripartizione del Fondo della citata Tabella per l'annualità 2013 (di cui all'Intesa Rep. 114/CU, in data 17 ottobre 2013 - D.P.C.M. n. 323/2013);

- € 175.000,00 (29,11 %) giusto capitolo di bilancio regionale l.r. 6/99 ss.mm.ii., in particolare l'art. 82 concernente "Disposizioni in materia di Comunità Giovanili" sull'esercizio finanziario 2014;
- € 109.089,20 (20,00 %) impegno economico privato alle iniziative (Avviso pubblico approvato con D.D. n. B2400 del 12 giugno 2013);
- che le eventuali variazioni, risultanti opportune al fine di migliorare la realizzazione, la tempistica o quanto altro ritenuto congruo alle attività, saranno sottoposte e concordate con la competente Direzione Regionale "Cultura e Politiche Giovanili";

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione –

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei reciproci diritti e obblighi ai fini dell'attuazione e realizzazione delle attività, azioni e interventi, attività di supporto, consulenza e servizi di cui al progetto ammesso a finanziamento con D.D. _____ - denominato " _____ " – Codice Unico Progetto _____ - e coerentemente con le finalità individuate di cui all'articolato Progetto "Comunità Giovanili" di cui all'Accordo sottoscritto in forma digitale il 29/10/2014 e registrato dagli Organi Competenti in data 18 novembre 2014 con il n. 2563 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto a inviare alla Regione Lazio lo schema di Accordo stipulato APQ Lazio 2007-2009 e all'art.82 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999 e ss.mm.ii. e di seguito riportate a titolo riepilogativo: favorire la nascita e lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti a maggioranza da giovani; associazioni giovanili, enti locali che esortino i giovani ad esprimere creatività e spirito d'iniziativa in attività di aggregazione e di solidarietà con altri gruppi di giovani come buone pratiche e diventare modello trasferibile per altri gruppi; promuovono attività e sviluppo degli individui, della personalità nel rispetto degli altri, l'educazione all'impegno sociale e civile, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche, di orientamento e formazione professionale e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale.

L'Ente, nell'attuazione del progetto e tra i sotto elencati punti, provvederà:

1. a predisporre, di concerto con l'Amministrazione regionale tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed alla realizzazione dell'attività (a titolo esemplificativo depliant, modulistica, ecc.) con l'indispensabile apposizione dei loghi istituzionali, anche le eventuali variazioni necessarie, comunque, nel rispetto delle finalità e dei contenuti in rispondenza al Progetto presentato ed approvato e le eventuali modifiche autorizzate;
2. alla puntuale realizzazione dell'attività esplicitata nel progetto approvato, rispettando la tempistica indicata nel crono-programma e le entità economiche indicate nel piano dei costi;
3. a promuovere la creatività, l'autopromozione giovanile e iniziative locali per i giovani e a realizzare partnership con altri Centri e strutture giovanili;
4. a garantire la massima diffusione delle iniziative, il regolare svolgimento delle attività, la valutazione delle stesse interfacciato con la Struttura regionale competente in materia - che consenta di conoscere la situazione, d'essere e di fatto, in tempo reale;
5. a trasmettere entro trenta giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, e prima dell'avvio dell'iniziativa, la seguente documentazione redatta su carta intestata dell'Ente Gestore:
 - formale comunicazione di avvio delle attività progettuali;
 - polizza fidejussoria stipulata in favore della Bic Lazio S.p.A.;
 - dichiarazione informativa per la (eventuale) richiesta del DURC;
 - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
 - dichiarazione inerente le coordinate bancarie per l'accredito delle risorse oggetto del finanziamento;

- dichiarazione inerente l'eventuale prestazione di lavoro subordinato presso la Pubblica Amministrazione rilasciata da ciascun componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Gestore;
 - dichiarazione inerente l'applicazione/esenzione della ritenuta d'acconto;
 - relazione/curriculum vitae dell'associazione - variazioni inerenti gli organi statutari dell'Ente Gestore, nonché eventuali variazioni, di natura non sostanziale, riguardanti le attività progettuali approvate, bilanci, etc. – curriculum vitae contratti/lettere d'incarico dei professionisti e/o degli operatori interessati e/o previsti nel progetto;
6. a comunicare alla competente Direzione regionale il regolare svolgimento delle iniziative, le eventuali criticità e/o motivi di revoca delle attività previste
7. a inviare alla competente Direzione regionale entro la metà dell'attività progettuale realizzata una relazione intermedia sulla gestione e i costi, e predisporre entro tre mesi dalla chiusura delle attività un rendiconto generale e una relazione che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore/costo complessivo.

Art. 2 – Durata della convenzione –

L'Ente Gestore si impegna ad avviare i servizi e le attività, a seguito di giusta autorizzazione della Struttura regionale competente in materia, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della convenzione. La data di avvio effettivo (solo al completamento della documentazione di cui all'art.1, punto 5) delle attività sarà comunicata per iscritto dall'Ente e determinerà le disposizioni di cui al successivo art. 4.

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore per i 15 mesi successivi, salvo disdetta scritta e motivata di una delle due parti da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi.

Eventuale proroga alla data di scadenza - per un periodo temporale non superiore a sessanta giorni, deve essere formulata e definita nella motivazione per iscritto da una delle due parti;

Art. 3 - Valore della convenzione –

Il valore della presente convenzione è fissato per tutta l'attività quale costo complessivo del progetto in € _____ di cui € _____ - pari al 80,00% - quale quota di contributo a carico della Regione Lazio ed € _____ - pari al restante 20,00% - quale quota di cofinanziamento a carico dell'Ente Gestore.

Detta sovvenzione è utilizzata dall'Ente nel rispetto della normativa di cui alla L.R. 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'articolazione per macrovoci di spesa previste dall'Allegato "A", quale piano analitico dei costi del progetto approvato.

La contabilità di tutta la gestione economico-finanziaria, con evidenziazione nelle scritture contabili delle somme e del relativo capitolo, sarà tenuta dall'Ente con apposite scritture separate e con rendiconto da trasmettere alla Regione Lazio. Sarà prodotta specifica documentazione nel quadro della normativa fiscale e contabile, relazioni e schemi economici finanziari riepilogativi di tutte le attività realizzate (costi e spese per categorie di voci e tipologie, per attività, ecc.), lettere d'intenti, incarichi e quant'altro utile all'azione gestionale. La documentazione originale di costo e/o di spesa dovrà essere custodita dall'Ente Gestore presso la propria sede;

Art. 4 - Pagamento dei corrispettivi -

I corrispettivi dovuti all'Ente per le attività oggetto della presente convenzione saranno erogati, previa verifica, dalla struttura incaricata dalla Regione Lazio successivamente alla presentazione di idonee fatture corredate da rendiconti parziali e da relazioni di sintesi concernenti le attività svolte, i costi sostenuti e gli impegni professionali dedicati, secondo le seguenti modalità:

- primo svincolo, pari al 60 % del finanziamento approvato, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione ed a seguito di presentazione della fidejussione per importo pari al 60% del finanziamento concesso maggiorato della somma forfettaria del 10% della somma anticipata, quale quota a garanzia di eventuali interessi, oneri e spese legali, nonché a seguito di avvenuta comunicazione di avvio delle attività progettuali e della presentazione della documentazione di cui all'art.1, punto 5;

- secondo svincolo a saldo, pari al 40% del finanziamento approvato, a seguito:
 - della presentazione da parte del beneficiario, entro 120 giorni dal termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente Art. 2, di apposita relazione e di specifico rendiconto analitico delle spese sostenute (realizzate successivamente alla stipula della convenzione, fatta eccezione per le spese di progettazione nel limite del 5% della spesa ammessa) corredato dalla relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale;
 - della verifica della rendicontazione presentata che attesti il completamento del programma di spesa per la quota massima ammessa, dell'integrale pagamento dei documenti giustificativi di spesa, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dal beneficiario, nonché della corrispondenza delle spese rispetto al progetto approvato, attraverso la modulistica prevista dalla Regione Lazio e/o dalla struttura incaricata;

Art. 5 – Norme vincolanti e transitorie –

L'Ente Gestore è sottoposto alla vigilanza, al controllo e al monitoraggio della Regione e/o della Struttura incaricata dalla Regione Lazio, e si impegna al rispetto di tutta la vigente normativa che disciplina la gestione amministrativo-contabile e finanziaria delle attività, dei vincoli progettuali e degli interventi, le finalità d'istituto, e dichiara, inoltre, di conoscere la normativa regionale, nazionale ed europea vigente in materia. In particolare la Regione Lazio o l'Ente di supporto tecnico-amministrativo specificamente delegato potranno effettuare controlli a campione sui progetti realizzati per la verifica della sussistenza delle condizioni che hanno giustificato l'erogazione del finanziamento. Il beneficiario si impegna a mettere a disposizione, se e quando richiesto, la documentazione originaria di spesa e a conservarla per un periodo di 5 anni dalla data di completamento del progetto.

Art. 6 - Divieto di subappalto -

E' fatto divieto all'Ente di cedere o subappaltare il servizio, nonché di instaurare rapporti contrattuali che configurino forme surrettizie d'appalto.

E' prevista, nei limiti e con le modalità fissate dalla vigente normativa, l'utilizzazione di personale con contratti di collaborazione professionale e/o occasionale, l'esecuzione di particolari lavori a organizzazioni specializzate o il conferimento di incarichi di consulenza a terzi, così come la possibilità di avvalersi, per esigenze specifiche, delle Università pubbliche e private, Imprese, Istituti di studi e ricerca di comprovata idoneità.

Il ricorso a collaborazioni professionali e/o occasionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli standard indicati eventualmente dalla Struttura incaricata dalla Regione Lazio, restando comunque salva la responsabilità complessiva dell'Ente Gestore sulle attività in questione.

Art. 7 – Condizioni generali –

E' tenuto chiunque ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso i diversi luoghi di attività e/o di lavoro.

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistica; il risarcimento dei danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, ricadrà sul contraente restandone sollevata l'Amministrazione, salvo il caso in cui la negligenza o la mancanza sia attribuibile a comportamenti o omissioni della stessa Regione Lazio.

Art. 8 – Confidenzialità, pubblicazioni e proprietà –

L'Ente si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti i partecipanti alle attività e iniziative, la Regione e il personale dipendente di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno, nell'ambito di quanto disposto dal quadro normativo vigente (L.196/2003 s.m.i.).

Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dei lavori in questione o l'Ente Gestore intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la competente Direzione regionale- "Cultura e Politiche Giovanili" - i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. La produzione documentale, l'individuazione di nuove metodologie e quant'altro scaturite dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.

I beni (attrezzature, strumentazione ecc.) acquistati con risorse regionali per l'attuazione del progetto sono di proprietà della Regione Lazio. E' fatto divieto all'Ente Gestore di alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni in questione. L'Ente Gestore si impegna a concordare con la Regione Lazio le modalità di dismissione dei suddetti beni.

Le modalità di comunicazione e promozione dell'iniziativa in questione dovranno inoltre prevedere l'utilizzo del logo della *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale* - e del logo della *Regione Lazio* i quali dovranno essere riportati su tutto il materiale promozionale ed informativo realizzato per l'attuazione dell'iniziativa.

L'utilizzo dei loghi è subordinata alla espressa autorizzazione della Regione Lazio, previa formale richiesta alla struttura competente per materia. L'autorizzazione deve intendersi sempre ed esclusivamente collegata all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente. L'Ente Gestore si impegna a sottoporre le bozze grafiche alla struttura regionale competente per materia prima di procedere alla stampa.

Art. 9 – Inadempienze e risoluzioni -

Qualora l'Ente gestore nell'espletamento e realizzazione dell'attività esegua la prestazione e/o i servizi oggetto della convenzione in maniera non conforme a quanto previsto, o quant'altro inerente l'attività gestionale non concordato tra le parti, o in caso di inadempienze gravi e ripetute e/o omissione di specifiche indicazioni, dopo 30 giorni dalla prima contestazione scritta in cui siano motivate le ragioni della non conformità, ed in assenza di correzioni o ravvedimenti dell'Ente Gestore è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla risoluzione della convenzione.

In caso di risoluzione parziale o totale della presente convenzione per cause imputabili all'Ente Gestore, le spese sostenute dalla stessa non potranno essere riconosciute e, pertanto non saranno ammesse a rendiconto.

Si procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al conseguente recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data dell'effettivo accredito, qualora:

- il progetto finanziato non sia attuato o sia realizzato in maniera parziale;
- siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- venga realizzata una iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso a finanziamento;
- l'immobile (sede operativa) sia occupato abusivamente o senza regolare contratto.

La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Art. 10 - Spese contrattuali –

Fanno capo all'Ente Gestore, quale affidatario, le spese e gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente committente. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico del commissionario;

Art. 11 – Fidejussione –

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Ente Gestore, fornisce garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di Euro (euro) pari al 60% dell'importo finanziato maggiorato del 10% della somma anticipata, debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario.

La polizza fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'immediata operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del beneficiario e una durata non inferiore a 12 mesi.

La polizza fideiussoria stipulata in favore di Lazio Innova S.p.A. dovrà essere consegnata in duplice originale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari -

L'Ente Gestore assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della citata L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione dovranno essere registrati su conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il contraente si impegna a comunicare alla competente Direzione regionale gli identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contraente si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7, L. 136/2010).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto ex art. 3 c. 8 L. 136/2010.

art. 13 – Foro competente –

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina il Foro di Roma.

Roma, lì

**Il Direttore della Direzione Regionale
Cultura e Politiche Giovanili**

**Lazio Innova S.p.A.
Il Presidente**

**Il Rappresentante Legale
dell'Ente Gestore**

Dott. _____

Dott. _____

Dott. _____

PIANO DEI COSTI

Macrovoce 1. PREPARAZIONE		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
TOTALE MACROVOCE 1		
Macrovoce 2. GESTIONE E FUNZIONAMENTO		
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
TOTALE MACROVOCE 2		
Macrovoce 3. ATTREZZATURE		
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
TOTALE MACROVOCE 3		
Macrovoce 4. PERSONALE		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
TOTALE MACROVOCE 4		
Macrovoce 5. ALTRE SPESE		
5.1		
5.2		
5.3		
5.4		
TOTALE MACROVOCE 5		
TOTALE PROGETTO (MACROVOCE 1 - 2 - 3 - 4 - 5)		
Contributo pubblico max _____		
Contributo privato max _____		
Eventuale quota eccedente		
TOTALE		

Firma Legale Rappresentante